



COMUNE DI POMPIANO

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N° 14 del 23/06/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno **ventitre** del mese di **Giugno** alle ore **20:30**, presso l'auditorium comunale di Via Ortaglia, a seguito di invito diramato dal Presidente, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in sessione **ordinaria** ed in seduta **pubblica** di prima convocazione.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pres.	Ass.	Cognome e Nome	Pres.	Ass.
COMINCINI GIANCARLO	X		LAVERONI VALERIA DONATA	X	
LORENZI ROBERTA	X		PELLOTTIERI MASSIMO	X	
MARCIOTTI GABRIELE	X		ACERBIS SARA	X	
ZAMPIERI CARLA		X	PIOVANI PAOLO	X	
BONISOLI DONATELLA	X		BRADANINI MARIANGELA	X	
PEDRONI ALESSANDRO	X		CALZONI PIERPAOLO	X	
BRATELLI DANIELA	X				

12 1

Presiede la riunione il Sindaco, Giancarlo Comincini.

Partecipa **Il Segretario Comunale, Dott. Domenico Siciliano**, incaricato della redazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto (ore 21.03).

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - ANNO 2020.

Il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri, relaziona sull'argomento, spiegando che le tariffe 2020 saranno definitivamente approvate entro il 31 dicembre 2020, attraverso il nuovo Piano economico finanziario validato da Arera; le tariffe oggetto di approvazione sono, per legge, le stesse del 2019. Precisa che l'Amministrazione Comunale ha previsto agevolazioni per i commercianti penalizzati dall'emergenza Covid-19, a carico del bilancio comunale: per alcuni la riduzione è pari al 50%, che si traduce nel pagamento solo della seconda rata, in scadenza il 16 ottobre; per altri la riduzione è pari al 30%, applicata interamente sulla prima rata in scadenza il 16 luglio.

Il Sindaco-Presidente ritiene di vitale importanza, in questo contesto, utilizzare risorse proprie. Esistono altri fondi, come quelli a favore delle cosiddette "zone rosse", che appaiono gravati da vincoli di destinazione ma, al momento, non è stato chiarito come dovranno essere utilizzati. Rileva poi il grosso problema dell'addizionale comunale IRPEF per il 2021, in considerazione della riduzione generalizzata dei redditi per emergenza epidemiologica.

Il Consigliere Comunale Sig. Paolo Piovani ritiene stridente l'agevolazione del 30% per alcune categorie.

L'Assessore Pellottieri risponde che non c'è nessuna contraddizione; i beneficiari delle agevolazioni sono stati individuati attraverso i codici Ateco; tali codici comprendono una serie di attività, ma non tutte le attività del singolo codice Ateco di riferimento sono state agevolate. Nulla per le banche, ad esempio, o per coloro che durante il lockdown hanno potuto tenere aperto le proprie attività. Infatti, per ogni codice Ateco, il Comune ha individuato precisamente le attività beneficiarie delle agevolazioni; le attività appartenenti allo stesso codice Ateco non specificamente indicate quali beneficiarie, non usufruiranno dell'agevolazione. In sostanza, beneficiari delle agevolazioni sono coloro che, per obbligo di legge o per la tutela della salute propria e dei dipendenti, hanno cessato l'attività nel periodo di emergenza; le agevolazioni rispondono alla logica per cui chi è stato chiuso -per un tempo maggiore o minore- non ha prodotto rifiuti. Da questa considerazione, la previsione di due agevolazioni: il 50% per coloro che hanno cessato l'attività più a lungo (palestre, parrucchieri, estetiste, ristoranti, bar etc.) e il 30% per chi ha cessato l'attività per minor tempo (artigiani, studi professionali etc.).

Il Consigliere Comunale Sig. Paolo Piovani rileva che per la categoria 12 vengono applicate agevolazioni differenti, e per tale motivo anticipa che il proprio voto non potrà essere favorevole.

Il Sindaco-Presidente sottolinea che il Comune, diversamente dallo Stato, non ha lasciato soli i commercianti.

Il Consigliere Comunale Sig.ra Sara Acerbis, con riferimento all'art. 23 del Regolamento approvato al punto precedente, chiede chiarimenti per le agevolazioni.

Il Sindaco-Presidente risponde che per la TARI non è possibile prevedere una "scontistica sociale"; servizio non costoso.

L'Assessore Pellottieri precisa che è possibile, con le risorse disponibili, introducendo agevolazioni sulla TARI con deliberazione consiliare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, legge 27.12.2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che comprende tra le sue componenti la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- per effetto delle disposizioni contenute nel comma 738, dell'articolo 1, della Legge 160 del 27 dicembre 2019, *“a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)”*;

- ai sensi del comma 780 del medesimo articolo 1, dal 1° gennaio 2020, è abrogato *“il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI. Restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI”*;

Vista la disposizione del comma 682 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 che, nella parte relativa alla TARI prevede che *“Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1. i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2. la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3. la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4. la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
- 5. l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;*

Visto il regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2014, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2015 e ulteriormente modificato con deliberazione n. 13 adottata nella odierna seduta consiliare del 23.06.2020;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, *“Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;

- ai sensi dell'art. 1, comma 683, *“Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

- ai sensi del comma 654, del suddetto articolo 1, *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”*;

- la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo relativa ai rifiuti, anche adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

- le tariffe del tributo Tari da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

Viste le disposizioni che hanno ridefinito le competenze in materia di rifiuti, in particolare:

- la Legge n. 205/2017 che, ai commi 527-528-529 e 530 dell'articolo 1, ridisegna le competenze dell'autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, che diventa Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ampliando in tal modo le competenze al sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, urbani e assimilati, per garantire adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse;

- nel corso del 2019, l'intervento di ARERA è stato caratterizzato dall'approvazione di due importanti deliberazioni, precedute dai documenti di consultazione n. 351/2019 recante orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 e il documento n. 352/2019 recante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, che hanno portato all'emanazione delle deliberazioni ARERA n. 443 del 31 Ottobre 2019 e n. 444 del 31 ottobre 2019;

- La deliberazione n. 443/2019 dispone in merito alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, prevedendo di riformulare interamente i piani finanziari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e di attivare un percorso di approvazione con effetto dall'anno di applicazione 2020 che prevede:

- la proposta del gestore;
- la validazione dall'ente territoriale che svolge le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, ai sensi dell'articolo 3 bis del dl 138/2011”*;

Rilevato che:

- il Decreto Legge n. 124/2019, in considerazione delle difficoltà operative derivate dalla riclassificazione dei costi efficienti, all'articolo 57-bis, modifica la Legge n. 147/2013 mediante la nuova previsione del comma 683-bis che prevede *“In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”*;

- per effetto delle ulteriori disposizioni contenute nel Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito in legge n. 27/2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici, all'articolo 107 prevede:

- Al comma 4, *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020”*;
- Al comma 5, *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”*;
- Per effetto delle nuove disposizioni contenute nel Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 (*cosiddetto Decreto Rilancio*), all'articolo 138 si dispone l'allineamento dei termini approvazione delle tariffe della TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 mediante l'abrogazione del sopra citato comma 4, dell'articolo 107, del D.L. n. 18/2020 e del comma 683-bis della Legge n. 147/2013;

Considerato che:

- il percorso avviato per la definizione del nuovo PEF 2020 è fondato sul nuovo sistema di riclassificazione dei costi che assume come base di riferimento le risultanze di costo del consuntivo 2018;

- le criticità generate sull'economia locale e sullo stile di vita per effetto del cosiddetto provvedimento di lockdown nazionale comportano rilevanti modifiche sulla gestione rifiuti in grado di incidere notevolmente sul sistema dei costi per l'anno 2020, in ragione dei diversi quantitativi di rifiuto e dei nuovi ed eccezionali interventi derivanti dalla situazione epidemiologica da COVID 19;

- la situazione descritta al punto precedente comporta la necessità di dare applicazione a interventi di riduzione e di agevolazione TARI, in ragione sia delle indicazioni ARERA sia delle indicazioni dei singoli comuni in attuazione della potestà agli stessi conferita;

Ravvisata la necessità di avvalersi dell'ulteriore periodo di proroga riconosciuto dal sopra citato comma 5 dell'articolo 107, rinviando l'approvazione del piano al termine ultimo del 31.12.2020, avvalendosi della possibilità di mantenere per il medesimo anno 2020 le tariffe 2019 formulate a copertura dei costi 2019, con applicazione del meccanismo di conguaglio previsto dal medesimo articolo 107;

Vista la deliberazione ARERA n. 158 del 5 maggio 2020 "*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da covid-19*" che individua:

- all'articolo 1, i fattori di rettifica per il riconoscimento di riduzioni obbligatorie a favore delle attività economiche sospese per effetto dei DPCM, sulla base delle tabelle 1a, 1b e 2 allegate al decreto;
- all'articolo 2 le riduzioni facoltative a favore delle attività economiche non soggette a sospensione ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, sulla base della tabella 3 allegata al decreto;
- all'articolo 3 le "*Misure di tutela per le utenze domestiche*" disagiate quali agevolazioni facoltative che assumono a riferimento le regole del bonus sociale previsto per il servizio idrico ma che possono essere integrate o sostituite dai comuni con proprie agevolazioni;

Vista la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto "*La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19*" dalla quale emerge l'ampia potestà dei Comuni di approvare agevolazioni in forza del comma 660, dell'articolo 1, della Legge n. 147/2013 che disciplina le agevolazioni finanziate con risorse provenienti dal bilancio comunale;

Considerato che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da Covid-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto di prevedere con il presente atto, in considerazione della situazione emergenziale, specifiche riduzioni, interamente a carico del bilancio comunale, per le utenze non domestiche sottoposte a blocco delle attività rivolta a micro imprese, piccoli imprenditori, artigiani ed associazioni che hanno subito un fermo dell'attività economica a causa dell'emergenza Covid-19:

- agevolazione pari al 50%, consistente nell'annullamento della prima rata TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 02. Campeggi, distributori carburante, limitatamente al codice ATECO 93.1 (Attività Sportive).
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere limitatamente al codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).
Cat. 16. Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie.

Cat. 17. Bar, caffè, pasticceria.
Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.

- agevolazione pari al 30%, a valere interamente sulla prima rata TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
Cat. 08. Uffici, agenzie.
Cat. 09. Banche e istituti di credito e studi professionali, limitatamente agli studi professionali e con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria).
Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.
Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, limitatamente al commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (codice ATECO 47.6).
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ad esclusione del codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).
Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione.
Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.
Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, limitatamente alle attività di ristorazione mobile codice ATECO 56.10.2 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto).
- esclusione dalla TARI delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le concessioni di aree scoperte per consentire lo svolgimento di attività di vario genere quali attività culturali e sportive, in ragione della destinazione d'uso accessoria delle medesime;

Accertato che le agevolazioni sopra indicate comportano un minor introito, a titolo di TARI, pari ad € 38.200,00 circa e che tale minor gettito sarà finanziato interamente mediante i fondi accantonati nel bilancio di previsione 2020/2022 nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2018, esecutiva, di determinazione delle tariffe del tributo Tari per l'anno 2019, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del piano finanziario e delle banche dati delle utenze, finalizzati ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2019, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 654, Legge 27.12.2013, n. 147, adottata sulla base dei seguenti dati principali:

- la divisione dei costi tra la categoria delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è avvenuta calcolando in via induttiva la quantità dei rifiuti prodotta dalle attività mediante i coefficienti Kd;
- le agevolazioni sono state calcolate sulla base delle indicazioni contenute nel regolamento anno 2019 e confermate per l'anno 2020;
- la determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, si fonda anche sulla deroga ai limiti dei medesimi, come ammesso anche per l'anno 2020, dal citato articolo 57-bis;
- il gettito complessivo atteso a copertura dei costi 2019 ammonta ad € 294.100,00 così articolato:
 - utenze domestiche: 55%

- utenze non domestiche: 45%

Considerato, altresì, l'art. 58-quinquies del D.L. n. 124/2019 - (*Modifiche all'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*) il quale prevede:

All'allegato 1 al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) le parole: "uffici, agenzie, studi professionali", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "uffici, agenzie";*
- b) le parole: "banche ed istituti di credito", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "banche, istituti di credito e studi professionali";*

Ritenuto, inoltre, di definire con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno 2020 che, in ragione dell'applicazione delle Tariffe approvate per l'anno 2019, non soggiace alla regola di efficacia prevista al comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, mediante la seguente cadenza temporale:

- unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 16.07.2020 nella misura del 50% dell'importo dovuto, al netto -per le utenze non domestiche- delle agevolazioni "covid-19" previste con la presente deliberazione;
 - RATA 2: entro il 16.10.2020 nella misura del restante 50%;
 - UNICA SOLUZIONE entro il 16.07.2020.

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001, n. 448, il quale prevede che: "*il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*";

Visto l'articolo 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020 convertito in Legge n. 27/2020 che, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al 31 Luglio 2020;

Visto l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, in materia di "*efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali*" il quale è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, precise regole sull'efficacia delle delibere adottate dal 2020;

Rilevato che, ai sensi della predetta normativa e delle indicazioni contenute nella circolare n. 2/DF/2019, la mancata pubblicazione delle deliberazioni sul sito internet ministeriale, non incide sull'applicabilità delle aliquote o delle tariffe oggetto di conferma e ciò in considerazione dell'operare del meccanismo di cui all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 2006, in virtù del quale in caso di mancata approvazione entro il termine di bilancio le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ma che si ritiene necessario procedere alla trasmissione della presente deliberazione in quanto assunta in forza della facoltà indicata dal comma 5, dell'articolo 107, del D.L. n. 18/2020;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2018 con la quale sono state approvate le tariffe TARI 2019;

Udita la relazione dell'Assessore al Bilancio, Avv. Massimo Pellottieri;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria;

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti, Dott. Andrea Reali, reso in data 19.06.2020, ai sensi degli artt. 239 e 240 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, pervenuto a mezzo PEC in data 23.06.2020 al n. 0004947 di protocollo comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, artt. 42-43-49-124-134;

Visto lo Statuto Comunale, artt. 9-10-25-26-27-28-29;

Con voti favorevoli n. 8 (otto: maggioranza) e contrari n. 4 (quattro; Acerbis del gruppo consiliare "Rinnovamento per Pompiano"; Piovani, Bradanini e Calzoni del "Gruppo misto"), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente riportate;

1. di approvare le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, come determinate nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18.12.2018 di determinazione del tributo TARI anno 2019 avente ad oggetto "Approvazione del piano finanziario TA.RI. 2019/2021 e delle tariffe TA.RI. 2019.", che di seguito si riportano in forma semplificata, con aggiornamento relativo alla tipologia relativa agli studi professionali:

LISTINO TARIFFE UTENZE DOMESTICHE:

Numero componenti del nucleo familiare	(predefiniti) Comune < 5000 abitanti parte fissa	(coefficiente proporzionale di produttività) parte variabile
1	0,440462	14,614691
2	0,513871	34,100944
3	0,566308	43,844067
4	0,608251	53,587198
5	0,650202	70,637669
6 o più	0,681660	82,816580

LISTINO TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE:

Categoria	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,713273	0,324272
2	Campeggi, distributori carburante	1,065613	0,219977
3	Stabilimenti balneari	0,671640	0,325950
4	Esposizioni, autosaloni	0,666160	0,662132
5	Alberghi con ristorante	1,891190	0,921240
6	Alberghi senza ristorante	1,413980	0,686480
7	Case di cura e riposo	1,679100	0,819580
8	Uffici, agenzie, studi professionali	2,114042	1,077987
9	Banche ed istituti di credito, studi professionali	2,114042	1,077987
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,907791	0,974572
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2,225764	0,771243
12	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere	1,787483	1,007871
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,993733	0,918478
14	Attività industriali con capannoni di produzione	1,993733	0,918478
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,873415	0,957045
16	Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie	7,071571	0,584563
17	Bar, caffè, pasticceria	5,568700	1,123563
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,681228	1,001741
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,646854	1,103400
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,105733	0,409665
21	Discoteche, night club	1,838170	0,897140

2. di approvare per l'anno 2020, a causa dell'emergenza Covid-19, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche a carico del bilancio comunale:

- agevolazione pari al 50%, consistente nell'annullamento della prima rata TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 02. Campeggi, distributori carburante, limitatamente al codice ATECO 93.1 (Attività Sportive).
Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere limitatamente al codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).
Cat. 16. Ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie.
Cat. 17. Bar, caffè, pasticceria.
Cat. 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante.
- agevolazione pari al 30%, a valere interamente sulla prima rata TARI per le attività economiche comprese in una delle seguenti categorie:
Cat. 01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
Cat. 04. Esposizioni, autosaloni.
Cat. 08. Uffici, agenzie.
Cat. 09. Banche e istituti di credito e studi professionali, limitatamente agli studi professionali e con l'esclusione di banche e istituti di credito codice ATECO 64.1 (Intermediazione Monetaria).
Cat. 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli.

Cat. 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze, limitatamente al commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati (codice ATECO 47.6).

Cat. 12. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere ad esclusione del codice ATECO 96.02 (Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici).

Cat. 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.

Cat. 14. Attività industriali con capannoni di produzione.

Cat. 15. Attività artigianali di produzione beni specifici.

Cat. 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari, limitatamente alle attività di ristorazione mobile codice ATECO 56.10.2 (Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto).

- esclusione dalla TARI delle superfici temporaneamente utilizzate dalle attività economiche per garantire il distanziamento sociale, comprese le concessioni di aree scoperte per consentire lo svolgimento di attività di vario genere quali attività culturali e sportive, in ragione della destinazione d'uso accessoria delle medesime;

3. di dare atto che sull'importo del Tributo TARI si applica il tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, nella misura del 5% come determinata con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 291 del 26.11.2019;
4. di dare atto, altresì, che l'importo del gettito complessivo TARI 2020 ammonta ad € 255.900,00 oltre € 12.801,00 a titolo di tributo ambientale per l'esercizio delle funzioni ambientali a favore della Provincia di Brescia;
5. di dare atto, inoltre, che ai sensi dell'articolo 107, del D.L. n. 18/2020, entro il 31 dicembre 2020 si procederà alla determinazione ed approvazione del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
6. di approvare con il presente provvedimento i termini di emissione degli avvisi di pagamento per la TARI dovuta sull'anno, mediante la seguente cadenza temporale:
 - unica emissione per utenze domestiche e non, articolata in n. 2 rate con le seguenti scadenze:
 - RATA 1: entro il 16.07.2020 nella misura del 50% dell'importo dovuto, al netto -per le utenze non domestiche- delle agevolazioni "covid-19" previste con la presente deliberazione;
 - RATA 2: entro il 16.10.2020 nella misura del restante 50%;
 - UNICA SOLUZIONE entro il 16.07.2020.
7. di dare atto, infine, che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze nei termini di legge, al fine della pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero, come meglio indicato in premessa;
8. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art.134, comma 4°, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

* * * * *

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Giancarlo Comincini
(sottoscritto digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Domenico Siciliano
(sottoscritto digitalmente)
